

Rapporto

numero

7018 R

Concerne

data

9 marzo 2015

Dipartimento

TERRITORIO

della Commissione speciale bonifiche fondiarie

- **sul messaggio 17 dicembre 2014 concernente modifiche puntuali della Legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21 aprile 1988 – Distanza dal bosco / Tassa di compensazione**
- **sull'iniziativa parlamentare 15 ottobre 2013 presentata nella forma generica da Giorgio Pellanda e cofirmatari per la modifica dell'art. 6 della Legge cantonale sulle foreste: distanza dal bosco**

I. PREMESSA

Con questo rapporto sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di messaggio del Consiglio di Stato di alcune modifiche puntuali della Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), che concernono gli articoli 6 (distanza dal bosco), 7 (misure di compenso), 8 (tassa di compensazione) e 33 (fondo cantonale per la conservazione della foresta). La commissione ha iniziato a trattare il tema nella seduta del 12 gennaio 2015 mentre nella seduta del 2 febbraio è avvenuta l'audizione del Consigliere di Stato Claudio Zali, del responsabile della Sezione forestale ing. David e dell'ing. Bottani che hanno risposto alle domande della Commissione. Nella seduta commissionale del 2 marzo sono stati discussi gli ultimi dettagli.

II. LA STORIA DELLA LEGGE FORESTALE TICINESE

La legge forestale cantonale attualmente in vigore risale al 1998 ma la sua nascita avvenne molto prima.

Come ben riporta Ivo Ceschi nel suo libro "Il bosco del Cantone Ticino" nelle Valli superiori, a partire dal 720 d.C., con l'avvento del periodo carolingio e del feudalismo, hanno inizio le grandi opere di disboscamento. Le nostre regioni, scarsamente popolate, dovevano offrire in abbondanza questa risorsa naturale. Dopo l'anno Mille per lo sviluppo dei comuni lombardi agli inizi bastarono risorse forestali più facilmente disponibili, ma già pochi anni dopo il 1200 è documentato il pagamento di un debito verso un lombardo da parte di un mercante locarnese con 1200 borre, delle quali 700 di larice. Da questo è facilmente deducibile che all'inizio del XIII secolo la fluitazione del legname fosse già praticata e che sul lago Maggiore già esistesse una organizzazione di trasporto verso la Lombardia. Il taglio dei boschi a scopo di vendita e commercio del legname è un argomento di notevole rilevanza per la storia economica del Ticino, se si tiene presente che il legname è stato uno dei prodotti più importanti delle esportazioni dal Cantone, fino a rappresentare, durante i primi decenni dell'Ottocento, il principale cespite d'entrata per le finanze cantonali.

Il Ticino che nel 1803 aveva acquistato l'indipendenza era un Cantone tutto da costruire, sia sotto il profilo istituzionale e legislativo che sotto quello sociale che economico. Intanto i boschi erano sottoposti a uno sfruttamento che andava aumentando di anno in anno e nel Sottoceneri già cominciava a farsi sentire la penuria di legname. Lo stato del bosco diventava sempre più precario e a preoccupare le autorità era soprattutto la penuria di legna da ardere. Infatti nel 1806 il Gran Consiglio adottò una mozione con la quale si invitava il Piccolo Consiglio a progettare una legge concernente la polizia in generale dei boschi e delle selve tendente alla sua conservazione. L'esecutivo cantonale il 10 dicembre 1807 emanava un *Decreto che proibisce alle Comuni di permettere o eseguire alcun taglio di boschi senza l'annuenza del Governo*, decreto che rappresenta il *primo atto ufficiale del nuovo Cantone in materia forestale*.

L'esecutivo cantonale giustamente preoccupato delle conseguenze perniciose che il taglio scriteriato dei boschi avrebbe potuto avere, inviò il decreto al Gran Consiglio con l'invito di trasformarlo in legge. Il Parlamento, che in un primo tempo lo aveva respinto, approvò il *28 maggio 1808 la legge denominata "Cautele e discipline pel taglio de' boschi unitamente alla Legge sul transito de' legnami sui fiumi del Cantone"* che fu la *prima legge forestale del Cantone Ticino*.




Fig. 1: La prima legge forestale cantonale del 28 maggio 1808

Tuttavia il Gran Consiglio era già stato a più riprese chiamato a occuparsi di conflitti sorti con la condotta del legname sui fiumi. Nel 1807 si giunse persino a una protesta da parte del Ministro delle Relazioni estere del Regno d'Italia, motivata dai pedaggi di rivatura che il Comune di Vira Gambarogno aveva imposto ai mercanti italiani del legname e carbone. Il Gran Consiglio respinse la domanda perché sarebbero mancate importanti risorse economiche. ***Il prelievo di pedaggi e dazi sulle ingenti esportazioni per via d'acqua costituiva il maggior cespite d'entrata per le magre finanze cantonali.***

Il susseguirsi di devastazioni, con danni che nel 1839 superarono il milione e mezzo di franchi, non poteva lasciare indifferente una parte consistente del Gran Consiglio, soprattutto quello dei distretti sottocenerini e di pianura. Già nel 1838, senza dubbio su iniziativa di Stefano Franscini, il Governo aveva presentato al Parlamento un progetto di legge sulla conservazione delle foreste. Il Gran Consiglio ne ordinò la stampa per formulare una nuova proposta che venne discussa in sessione straordinaria del novembre del 1840 e la legge sulla conservazione dei boschi, di chiara impronta fransciniana, fu adottata il 26 novembre 1840.

Era indubbiamente un'ottima legge, ma le speranze di arrestare lo sfrenato sfruttamento e avviare finalmente un giudizioso governo dei boschi andarono purtroppo ancora una volta deluse. Occorre però attendere fino al 1857, con l'emancipazione di un regolamento forestale e la nomina del primo Ispettore forestale cantonale, per veder concretizzato almeno uno dei punti fondamentali della legge del 1840.

Con risoluzione n. 9842 del 31 luglio 1856 su proposta del Dipartimento delle pubbliche costruzioni il Consiglio di Stato nominava il Signor Emilio Braunschweiler di Hauptwil, Canton Turgovia, alla carica di ispettore forestale. Si apriva così un nuovo capitolo nella storia dei boschi ticinesi. Lo Stato istituiva un proprio servizio, al momento di una sola persona, in cui erano riposte le speranze di rimettere in sesto i disastri boschi ticinesi. Il compito si rileverà subito estremamente arduo per la mancanza di personale competente, per la renitenza dei Comuni e dei Patriziati a uniformarsi ai regolamenti e per il predominio della pastorizia, in particolare del vago pascolo caprino.

Lo sfruttamento dei boschi ticinesi nella prima metà dell'Ottocento, con la sottrazione di buona parte del patrimonio forestale, arricchì alcuni mercanti di legname e fu un'importante fonte d'entrata per l'erario cantonale ma fruttò redditi relativamente modesti ai proprietari, Comuni e Patriziati. Mise soprattutto una gravosa ipoteca sulla stabilità del territorio e sul regime delle acque, che richiesero tempi lunghissimi e grande impegno finanziario per essere sanati. Ancora oggi le conseguenze di tali eventi sono constatabili in alcune parti del nostro territorio, come anche nella struttura e nella composizione di molti nostri boschi.

La Costituzione federale del 1848 non conteneva alcuna disposizione che interessasse direttamente l'economia forestale. Di grande rilevanza fu l'azione politica svolta in quegli anni dalla Società forestale Svizzera che stimolò il Consiglio federale alla conservazione del bosco tramite il rapporto Landolt. Questo scritto dimostrava chiaramente che, senza un intervento federale, i Cantoni non sarebbero mai stati in grado di affrontare in maniera efficace i gravi problemi forestali e di sistemazione dei corsi d'acqua.

Tra il 27 settembre e il 5 ottobre del 1868 piogge torrenziali e prolungate causarono 50 morti di cui 41 nel solo Canton Ticino. I danni ammontarono ad oltre 14 milioni di franchi, una cifra enorme per quell'epoca. Nel 1874 con la revisione totale della Costituzione federale Svizzera venne introdotto il nuovo articolo 21a (in seguito diventato articolo 24), che assegnava alla Confederazione l'alta sorveglianza sulla polizia delle foreste e delle acque. Con l'assunzione da parte della Confederazione di queste nuove competenze inizia una nuova fondamentale fase per la politica forestale svizzera. Da questo momento fino ai nostri giorni la politica forestale dei Cantoni **dovrà** tener conto della legislazione federale, usufruendo però nel contempo dei rilevanti mezzi finanziari con i quali si inizierà la ricostruzione del patrimonio forestale che, soprattutto sulle montagne, si trovava in uno stato precario.

Ben presto il Parlamento federale procederà a una revisione completa della legge forestale del 1876, legge che porterà il titolo: Legge federale concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste dell'11 ottobre 1902 che diede vita alla legge forestale cantonale del 1912 che rimase in vigore fino all'introduzione dell'attuale legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21 aprile 1998.

III. MODIFICA DELL'ART. 6 LCFO (DISTANZA DAL BOSCO)

1. Le norme del diritto federale LFo 17 e il confronto con altri Cantoni

Lo scopo dell'art. 17 LFo è duplice. Da un lato, come norma di polizia forestale, esso si prefigge di preservare il bosco dalle immissioni dannose provocate dagli edifici, segnatamente proteggendolo dal fuoco e salvaguardandone il valore ecologico. I margini del bosco devono essere protetti in considerazione sia della loro importanza sotto il profilo paesaggistico, biologico ed estetico sia della loro accresciuta messa in pericolo. Gli stessi sono di rilievo per conservare non soltanto la quantità del bosco, ma anche la sua qualità. Come indica il capoverso 2 dell'art 17 LFo sono i Cantoni che prescrivono per costruzioni ed impianti un'adeguata distanza minima dalla foresta, in funzione della situazione di quest'ultima e dell'altezza prevedibile dei suoi alberi. Ricordiamo che le disposizioni cantonali in questo ambito sottostanno all'approvazione da parte della Confederazione, approvazione non sempre scontata e priva di discussioni. In questo ambito approfondiremo il tema nel prossimo sotto capitolo. D'altro canto, come norma di polizia edilizia, esso mira nel contempo a proteggere le costruzioni dal pericolo di caduta degli alberi, dagli incendi, dall'umidità e dall'ombra.

Abbiamo confrontato le distanze minime dalla zona edificabile vigenti negli altri Cantoni e il Ticino è, unitamente ai cantoni di Sciaffusa, Grigioni e Vallese, il Cantone che permette la distanza minima di 10 metri. Il nostro Cantone è quello più permissivo con la possibilità, in casi eccezionali, di deroga a 6 metri per l'edificazione degli edifici principali.

Nei Cantoni dell'Altipiano, ove sussistono comunque altre realtà, la distanza minima da rispettare dal bosco varia dai 15 metri di Basilea, Glarona, Nidwaldo passando per i 18-20 metri della maggioranza dei Cantoni per concludere con i 30 metri di Zurigo, Jura e Neuchâtel.

2. Modifiche precedenti dell'art. 6 LCFO

Con il messaggio 5014 del 21 giugno del 2000 l'allora Consiglio di Stato propose al Gran Consiglio una modifica dell'art. 6 cpv. 3 della Legge forestale cantonale del 21 aprile 1998. Come si può evincere dal messaggio e dal rapporto la procedura di approvazione dell'art. 6 cpv. 3 (distanza dal bosco) è avvenuta dopo lunghe discussioni approvando la deroga a 6 metri con le seguenti osservazioni: *«Resta da osservare in questa sede che l'applicazione della deroga debba farsi in maniera estremamente restrittiva e solo se sono adempiuti certi criteri e vi sono le premesse (es. se una parcella edificabile secondo il PR vigente possa essere edificata per l'uso proprio soltanto con una deroga). Questo per rispettare la sicurezza e l'uguaglianza giuridica nonché i principi di conservazione della foresta»* (Messaggio n. 5014, p. 2).

«Tre anni fa la distanza dal bosco prevista dalla legislazione cantonale aveva ricevuto una nuova regolamentazione, formulata nel modo seguente: "Le norme d'attuazione del piano regolatore stabiliscono la distanza delle costruzioni dal bosco, ritenuta una distanza minima di 10 m, con facoltà di deroga fino a 6 m in casi eccezionali". Dopo lunghe discussioni, tale disposizione è stata approvata dalla Confederazione il 6 giugno 1996.

In due punti, il testo del cpv. 3 della nuova regolamentazione concernente la distanza dal bosco non corrisponde più a quello precedente... omissis... In primo luogo, secondo la nuova

regolamentazione sono ammesse deroghe alla distanza minima di 10 m senza che vi debba più essere un caso eccezionale. In secondo luogo, con il consenso dell'autorità cantonale, per manufatti alti al massimo 1.50 m non occorre più rispettare alcuna distanza dal bosco (cosiddetta "distanza zero").

Come abbiamo già specificato nella nostra lettera del 10 agosto 1998, riteniamo le presenti modifiche non conformi al diritto federale. Non possiamo concordare con l'opinione espressa nella risposta del 19 ottobre 1998, secondo la quale ogni deroga alla distanza minima presuppone una situazione eccezionale. Pertanto siamo ancora dell'avviso che per un'interpretazione restrittiva della deroga sia indispensabile prevedere nella legge il criterio principale "in casi eccezionali" per ogni singolo caso.

Per quanto concerne la cosiddetta distanza zero per manufatti alti al massimo 1.50 m, va precisato anzitutto che una distanza zero non è una distanza. Nella risposta del 19 ottobre 1998 si fa riferimento alla legislazione del Tribunale amministrativo cantonale rispettivamente del Tribunale federale, in base alla quale manufatti e impianti da un lato, muri di sostegno e recinzioni dall'altro possono essere trattati in modo differenziato, soprattutto se in questi casi si tratta di stabilire le distanze. A tale riguardo vorremmo precisare che una distanza zero per manufatti alti al massimo 1.50 m non è conforme al diritto federale, soprattutto quando si tratta di progetti che sottostanno all'obbligo di un permesso di costruzione. Di conseguenza non riteniamo problematica una distanza zero per muri di sostegno e recinzioni, se non sottostanno all'obbligo di un permesso di costruzione. **Per contro riteniamo non conforme al diritto federale una distanza zero per oggetti, quali strade d'accesso e impianti sotterranei, soggetti all'obbligo di un permesso di costruzione»** (Messaggio n. 5014, p. 3).

3. Proposta di modifica all'art. 6 LCFo e commento alla norma

Veniamo ora nel dettaglio della proposta di modifica dell'art. 6 LCFo.

Norma vigente	Proposta di modifica
<p>Distanza dal bosco (art. 17 cpv. 2 LFo)</p> <p>Art. 6</p> <p>¹Il piano regolatore fissa la distanza degli edifici e degli impianti dal bosco.</p> <p>²Edifici e impianti devono rispettare una distanza di almeno 10 m dal bosco.</p> <p>³In casi eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale il Municipio può concedere deroghe sino a 6.00 dal limite del bosco</p>	<p>Distanza dal bosco (art. 17 cpv. 2 LFo)</p> <p>Art. 6</p> <p>¹Costruzioni di superficie, interrato e sotterranee (in seguito: costruzioni), devono rispettare la distanza minima dal bosco di 10 m. In casi eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale (avviso vincolante), il Municipio può concedere deroghe sino a 6 m dal bosco.</p> <p>²Il Consiglio di Stato può definire distanze minime dal bosco inferiori e inderogabili per determinate costruzioni minori o accessorie.</p>

Commento

Cpv. 1

a) Costruzioni

La Commissione concorda con quanto menzionato nel messaggio governativo di allineare il termine costruzione alla terminologia adottata nella Legge sullo sviluppo territoriale e nel suo Regolamento.

b) Distanza minima

Come finora, la distanza minima è stata di principio mantenuta a 10 m con possibilità di concedere una deroga in casi eccezionali (fino a 6 metri). In questo ambito la Commissione ha constatato che il limite inferiore è tra i meno restrittivi a livello nazionale. In questo ambito la commissione invita comunque il lodevole Consiglio di Stato di valutare, in futuro, con le autorità federali, la possibilità dell'introduzione di una distanza minima inferiore in presenza di un bosco governato a ceduo così come adottato dal Cantone Grigioni (5 metri per i boschi a ceduo). Il bosco ceduo è originato da polloni da ceppaia o radicali con turno breve (10-30 anni). Funziona soprattutto per le specie seguenti: castagno, quercia, tiglio, acero, frassino, nocciolo ecc. La forma di cura del bosco come "bosco ceduo" non viene quasi più praticata in Svizzera. Questa forma di gestione la si può ritrovare in Ticino su superfici anzianamente gestite come bosco ceduo).

c) Deroghe

La concessione di deroghe (fino a 6 metri) può avvenire solo in casi eccezionali sia in zona edificabile sia fuori zona. Rimandiamo al capitolo precedente ove viene spiegato in modo esaustivo la posizione dell'autorità confederata.

Cpv. 2

La commissione concorda con quanto proposto. Alla Commissione è stata presentata pure la bozza della proposta di modifica dell'art. 13 del RLCFo che richiama l'art 6 LCFo cpv 2. In particolare con l'allegato all'art. 13b viene allestito un dettagliato elenco delle Costruzioni minori o accessorie per le quali vige il rispetto della distanza minima (inderogabile) di 6 m e rispettivamente 2 m dal bosco.

4. Conclusioni

Le disposizioni cantonali d'applicazione dell'art. 17 LFo sottostano all'approvazione da parte della Confederazione (art. 52 LFo, art. 61b LOGA, artt. 27k – 27n OLOGA).

Per tale motivo, la Sezione forestale si è rivolta a più riprese all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) esponendo sommariamente le proprie intenzioni, volte a creare categorie di distanze inferiori inderogabili a dipendenza della tipologia della costruzione.

Con lettere del 31 marzo 2011 e dell'11 maggio 2011, l'UFAM ribadiva l'impossibilità di ammettere una "distanza zero" dal limite del bosco, in quanto lesiva della giurisprudenza del Tribunale federale, dichiarandosi tuttavia consenziente sul principio di poter ammettere una distanza di 2 m per piccole costruzioni.

La presente modifica di legge è stata messa in consultazione presso i Servizi dell'Amministrazione cantonale interessati, raccogliendo esito favorevole.

Sottoposta ancora all'UFAM per un parere definitivo in data 24 ottobre / 1° dicembre 2014, la modifica di legge è stata preavvisata favorevolmente con lettera del 9 dicembre 2014.

III. MODIFICHE DEGLI ART. 7 LCFO (MISURE DI COMPENSO), 8 LCFO (TASSA DI COMPENSAZIONE) E 33 LCFO (FONDO CANTONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA FORESTA)

1. Flessibilizzazione del rimboschimento compensativo a livello federale

Nell'ambito della flessibilizzazione questa modifica è necessaria essendo stato il diritto federale superiore oggetto di modifica. Il principio della possibilità del rimboschimento in loco permane mentre cade la possibilità di effettuare il rimboschimento compensativo in un'altra regione. La principale modifica dell'art. 7 LFO consiste nel fatto che vi sarà la facoltà di ordinare direttamente delle misure equivalenti (a sostituzione del rimboschimento) a favore della natura e del paesaggio (biotopi, risanamento selve, ripristino muri a secco, ecc.) oppure in modo esaustivo, di rinunciare del tutto a un rimboschimento compensativo.

Il Cantone Ticino con oltre 145'000 è il Cantone con la più alta percentuale di territorio coperta da bosco (oltre 52%) e di conseguenza la Commissione approva e sostiene tale misura che permette di incrementare gli interventi a favore della natura e del paesaggio a scapito dei rimboschimenti compensativi.

2. Proposte di modifiche della LCFO e commento alle norme

Veniamo ora nel dettaglio delle proposte di modifica degli articoli 7, 8 e 33 LCFO.

2.1 Art. 7 LCFO (misure di compenso)

Norma vigente	Proposta di modifica
Misure di compenso (art. 7 LFO) Art. 7 Di regola le misure di compenso ai sensi dell'articolo 7 capoversi 2 e 3 LFO sono eseguite sulla base di progetti approvati dal Consiglio di Stato.	Provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio (art. 7 cpv. 2 LFO) Art. 7 Di regola i provvedimenti ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 LFO sono eseguite sulla base di progetti approvati dal Consiglio di Stato.

Commento

La Commissione concorda con quanto specificato nel messaggio governativo.

2.2 Art. 8 LCFO (tassa di compensazione)

Norma vigente	Proposta di modifica
Tassa di compensazione (art. 8 LFO) Art. 8 ¹ Nella decisione di dissodamento il Consiglio di Stato stabilisce l'ammontare della tassa di compensazione ai sensi dell'art. 8 LFO definendone le modalità.	Contributo finanziario (art. 7 LFO) Art. 8 ¹ In situazioni particolari, nel caso di dissodamenti definitivi, invece di provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio, il Consiglio di Stato può

<p>²Essa include i costi dell'intervento. Il Consiglio di Stato ha la facoltà di stabilire un importo forfetario.</p>	<p>procedere al prelievo totale o parziale di un contributo finanziario.</p>
<p>³La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione di dissodamento.</p>	<p>²L'ammontare del contributo finanziario è stabilito dal Consiglio di Stato mediante un importo forfetario.</p>
	<p>³Il contributo finanziario è esigibile con la crescita in giudicato della decisione di dissodamento. Con il versamento di tale contributo il compenso del dissodamento è da ritenersi eseguito.</p>
	<p>⁴Il contributo finanziario alimenta il Fondo cantonale per la conservazione della foresta (art. 33 LCFo).</p>

Commento

La Commissione non ha particolari segnalazioni in merito e concorda con il messaggio.

2.3 Art. 33 LC Fo (fondo cantonale per la conservazione della foresta)

Norma vigente	Proposta di modifica
<p>Fondo cantonale per la conservazione della foresta</p> <p>Art. 33</p> <p>¹È costituito un fondo, amministrato dal Consiglio di Stato, destinato al finanziamento delle misure di compenso dei dissodamenti e di altri provvedimenti intesi a migliorare qualitativamente il bosco.</p> <p>²Esso è alimentato:</p> <p>a) dalle tasse di compensazione;</p> <p>b) dai contributi di compensazione;</p> <p>c) da altri versamenti finalizzati alla conservazione del bosco.</p>	<p>Fondo cantonale per la conservazione della foresta</p> <p>Art. 33</p> <p>¹È costituito un fondo, amministrato dal Consiglio di Stato, destinato al finanziamento delle misure di compenso dei dissodamenti e di altri provvedimenti intesi a migliorare qualitativamente il bosco.</p> <p>²Esso è alimentato:</p> <p>a) dai contributi finanziari di cui all'art. 8 LC Fo;</p> <p>b) dai contributi di compensazione di cui all'art. 9 LC Fo;</p> <p>c) da altri versamenti finalizzati alla conservazione del bosco.</p>

La soppressione della tassa di compensazione impone che la norma cantonale venga adeguata con il riferimento ai contributi finanziari (cpv. 2 lett. a) e, per chiarezza, con l'aggiunta delle norme di riferimento (cpv. 2 lett. a, b).

IV. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Le presenti modifiche legislative sono coerenti con le Linee direttive e non comportano alcun costo supplementare.

V. ATTI PARLAMENTARI

Il collega Giorgio Pellanda in data 15 ottobre 2013 unitamente ad altri venticinque colleghi ha inoltrato un'iniziativa parlamentare dal titolo "Modifica dell'art. 6 della Legge cantonale sulle foreste: distanza dal bosco" che, come indicato anche nel messaggio, con questa approvazione viene indirettamente evasa.

Questa iniziativa ha avuto il grande pregio di aver segnalato le reali difficoltà, con la distanza minima del bosco, presenti nei Comuni periferici situati soprattutto nelle valli. La Commissione ha preso atto delle legislazioni vigenti negli altri Cantoni e soprattutto degli sforzi intrapresi dal Consiglio di Stato nelle negoziazioni con le autorità federali. I responsabili della Sezione forestale ci hanno comunicato che quanto trattato e concesso al Ticino dalle autorità federali rappresenta un risultato importante. Oggettivamente pretendere di più sarebbe stato molto arduo nella misura in cui quanto proposto rappresenta un sensibile allentamento (compatibilmente al diritto federale) del quadro legislativo attuale.

Completano il rapporto commissionale i due documenti allegati: a) lo scritto 9 dicembre 2014 dell'Ufficio federale *dell'ambiente Modifica dell'articolo 6 della legge cantonale sulle foreste (distanza dal bosco) e degli articoli 13-13c del regolamento d'applicazione della LCFo – Esame preliminare in vista dell'approvazione della Confederazione* e b) la bozza elaborata dalla Sezione forestale *Proposta di modifica dell'art. 13 RLCFo (distanza dal bosco)*.

La Commissione speciale bonifiche fondiari invita quindi il Gran Consiglio ad approvare il disegno di modifica della Legge cantonale sulle foreste (LCFo), annessa al messaggio del Consiglio di Stato n. 7018.

Per la Commissione speciale bonifiche fondiari:

Henrik Bang, relatore

Berardi - Bignasca M. - Canepa (con riserva) - Corti -

Crivelli Barella - Filippini (con riserva) - Frascina - Minotti -

Orsi - Pedroni (con riserva) - Peduzzi - Pellanda (con riserva) -

Schnellmann (con riserva) - Storni

Allegati:

- a) scritto 9 dicembre 2014 dell'Ufficio federale dell'ambiente *Modifica dell'articolo 6 della legge cantonale sulle foreste (distanza dal bosco) e degli articoli 13-13c del regolamento d'applicazione della LCFo – Esame preliminare in vista dell'approvazione della Confederazione*
- b) bozza elaborata dalla Sezione forestale *Proposta di modifica dell'art. 13 RLCFo (distanza dal bosco)*